



A PROPOSITO DI... FERIE

Le aziende per permettere ai lavoratori di usufruire un periodo di 3 settimane continuative di ferie dal **1° marzo** al **30 novembre**, così come previsto dal C.C.N.L., **devono attivare e concludere la procedura per fissare i turni di ferie entro il mese di FEBBRAIO**, salvo accordi diversi.

Nel fissare i turni delle ferie l'Azienda deve, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tener conto delle richieste dei lavoratori **in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio**, dando la precedenza ai lavoratori disabili.

I turni delle ferie devono essere, **comunicati al personale (per iscritto) e rispettati**: solo in casi eccezionali possono essere variati per intesa tra Azienda e lavoratore, salva la disposizione in tema di rimborso per spostamenti di turno.

Il lavoratore richiamato ha diritto di completare le ferie in altra epoca ed al rimborso delle spese che dimostri siano derivate dalla interruzione come le spese di trasporto, di vitto e di alloggio sostenute per il viaggio di rientro e per quello eventuale di ritorno nella località in cui il lavoratore si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio e/o le spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.

Ricordiamo inoltre che:

- **Il diritto alle ferie è irrinunciabile.**
- I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il dipendente deve immediatamente denunciare all'Azienda, non sono computati nella durata delle ferie.
- Ai Quadri Direttivi inquadrati come tali alla data del 31.12.2001 viene riconosciuto, ad personam, un periodo annuale di ferie pari a 27 giorni.
- La c.d. monetizzazione dei periodi di ferie non goduti, è possibile solo per quelle che residuano dopo la fruizione effettiva delle **4 settimane**, così come previsto dal D.L. 8.4.2003, n. 66, art. 10. Disciplina delle ferie annuali.

... ED EX FESTIVITÀ

I **permessi retribuiti**, da usufruire nel corso dell'anno solare anche in collegamento con i periodi di ferie, per le ex festività sono:

per i lavoratori delle **aree professionali**:

- nell'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, **nessuno** (sostituiti da **5 gg di ferie** già compresi nei 20 o 25 giorni di ferie contrattuali);
- con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, **2 giorni + 3 gg di ferie** già compresi come sopra;
- con oltre 10 anni di anzianità, **giorni 5**;

per i **quadri direttivi 5 giorni**.

I permessi per ex festività comunque **non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza.**

N.B. – Questi permessi non possono essere inglobati nelle ferie e trattati dalle aziende come tali.

I LAVORATORI NON SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATI AD UTILIZZARLI COME FERIE